

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2018

del 27 aprile 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/1439]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2231 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione della 6-fitasi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2233 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2274 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2275 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua potabile e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2036/2005, (CE) n. 1200/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 319 del 5.12.2017, pag. 28.⁽²⁾ GU L 319 del 5.12.2017, pag. 78.⁽³⁾ GU L 326 del 9.12.2017, pag. 44.⁽⁴⁾ GU L 326 del 9.12.2017, pag. 47.⁽⁵⁾ GU L 326 del 9.12.2017, pag. 50.⁽⁶⁾ GU L 329 del 13.12.2017, pag. 33.⁽⁷⁾ GU L 331 del 14.12.2017, pag. 19.⁽⁸⁾ GU L 331 del 14.12.2017, pag. 41.